COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

XXIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 MARZO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BALLARDINI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 155

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

Senatori SPIGAROLI e BELLISARIO: Norma integrativa all'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ratificato con legge 29 gennaio 1951, n. 33 a favore del personale amministrativo ed ausiliario dipendente dalle scuole ed istituti secondari statali in particolari condizioni (*Approvata dalla VI Commissione permanente dal Senato*) (1333) 155

PRESIDENTE 155, 156, 157
DI PRIMIO, *Relatore* 155
TOZZI CONDIVI 156
CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 156, 157
NANNUZZI 156, 157

Votazione segreta:

PRESIDENTE 157

La seduta comincia alle 9,50.

NANNUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Cavallari, Cossiga e Nucci.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Spigaroli e Bellisario: Norma integrativa all'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ratificato con legge 29 gennaio 1951, n. 33 a favore del personale amministrativo ed ausiliario dipendente dalle scuole ed istituti secondari statali in particolari condizioni (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (1333).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Spigaroli e Bellisario: « Norma integrativa all'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ratificato con legge 29 gennaio 19551, n. 33 a favore del personale amministrativo ed ausiliario dipendente dalle scuole ed istituti secondari statali in particolari condizioni », già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato.

Informo che la V Commissione ha espresso parere favorevole al provvedimento.

Prego l'onorevole di Primio di volersi sostituire al relatore, onorevole Armato, che non è presente alla seduta.

DI PRIMIO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, questa proposta di legge tende a far sì che nei confronti del personale amministrativo ed ausiliario non di ruolo delle scuole e degli istituti secondari statali, non abbiano effetto, ai fini di quanto stabilito dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, le interruzioni di servizio quando esse siano dovute a trasferimento di personale di ruolo

o vincitore di concorso, o a contrazione del numero degli alunni o ad altri motivi di servizio non dipendenti dalla volontà del predetto personale non di ruolo. Quanto sopra e consentito, però, a condizione che la riassunzione avvenga entro 60 giorni in ottemperanza alle vigenti disposizioni sul riassorbimento.

Un altro punto da considerare è quello – contenuto nell'articolo 2 della proposta di legge – con il quale si stabilisce che i periodi di servizio prestati dal personale interessato fino al 31 dicembre 1964, se risultino interrotti per una delle cause prima indicate, potranno sommarsi tra loro ai fini di quanto stabilito dall'articolo 1 del già citato decreto legislativo, n. 262. La conseguente immissione nei ruoli aggiunti non potrà, tuttavia, essere disposta con effetto anteriore al 1° gennaio 1965, qualunque sia il periodo maturato prima di tale data.

Occorre, inoltre, precisare che nei confronti di coloro che, per effetto della norma contenuta in questa proposta di legge, abbiano già maturato l'anzianità necessaria all'inquadramento nei ruoli aggiunti, valgono le norme stabilite dall'articolo 1, comma terzo, della legge 5 giugno 1951, n. 376.

Tutto ciò considerato, esprimo parere favorevole all'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Di Primio e dichiaro aperta la discussione generale.

TOZZI CONDIVI. Vorrei esprimere alcune perplessità non tanto circa il merito del provvedimento quanto sul fatto che, approvando questa proposta di legge, si ritorna indietro rispetto ad una deliberazione presa nel 1951. Inoltre, desidero sottolineare che questi benefici potranno essere successivamente invocati da altre categorie di personale dipendente da altre amministrazioni, che resterebbero meno favorite.

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Questa proposta di legge non deve essere considerata in senso assoluto ma dal punto di vista dell'uniformità del trattamento riservato alle altre categorie, che lavorano nella scuola. E più che altro si presenta come un provvedimento perequativo nei confronti di quelle categorie, che erano rimaste escluse dal beneficio della legge n. 831.

TOZZI CONDIVI. Come spiega allora che per i forestali sono state approvate norme nettamente contrastanti con quelle che vengono oggi proposte?

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, come lei sa, prevede la possibilità dell'inquadramento nei ruoli aggiunti al compimento di un periodo di lodevole ed ininterrotto servizio di sei anni. Questa disposizione ha consentito di concedere il beneficio di inquadramento ad un numero veramente notevole di personale non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, ma essa non era applicata nell'ambito del personale scolastico. Per la natura propria del servizio scolastico il termine di sei anni ininterrotti non è sempre riuscito a porre riparo alla situazione di incertezza e, vorrei dire, di disordine che la precarietà del rapporto di impiego determinava. In altri termini, molte volte il personale amministrativo ed ausiliario dipendente dalle scuole ed istituti secondari statali non è riuscito ad ottenere l'inquadramento a causa di brevissimi periodi di interruzione del servizio che non menomavano, peraltro, nella sostanza alla continuità di esso. Si prenda, ad esempio, il caso del personale supplente che a seguito di trasferimento di personale di ruolo o di nuove assunzioni, era licenziato per pochi giorni, salvo poi ad essere riassunto in base alle urgenti disposizioni sul riassorbimento.

NANNUZZI. Se non ho capito male, questo provvedimento vorrebbe sopprimere la norma restrittiva attualmente vigente relativa all'interruzione del servizio. Così, se il dipendente ha svolto un servizio saltuario, ma sempre entro i 60 giorni, egli può ottenere l'inquadramento. Ma io mi domando: chi saranno i beneficiari di questa norma? Soltanto coloro che sono attualmente in servizio o anche quelli che avevano maturato il diritto in epoca precedente?

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Coloro che sono attualmente in servizio.

NANNUZZI. A dire il vero, non vedo perché nel caso in cui, dopo aver svolto sei anni di servizio, il dipendente non inquadrato abbia cercato o trovato un'altra sistemazione, ora non possa rivendicare il riconoscimento di quel servizio. Secondo un ragionamento logico, non vedo perché costoro dovrebbero essere esclusi.

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Onorevole Nannuzzi, il secondo comma dell'articolo 1 recita testualmente: « La conseguente immissione nei ruoli aggiunti non potrà essere tuttavia disposta con effetto anteriore al 1° gennaio 1965, qualunque sia il periodo maturato prima di tale data ». Esso risponde in sostanza alla sua domanda.

PRESIDENTE. Come si vede, si tratta di una interpretazione estensiva: l'effetto decorre da quella data, ma si riferisce anche a coloro che hanno maturato tale diritto.

NANNUZZI. Gradirei sapere dall'onorevole rappresentante del Governo se l'applicazione del provvedimento comporterà un aumento dell'onere finanziario per lo Stato.

Mi permetto di fare questo rilievo non per ostacolare l'approvazione della proposta di legge, ma per affermare un principio che successivamente, in occasione della discussione di nostre proposte di legge, potrà valere.

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non c'è alcun aumento dell'onere finanziario.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò succesivamente in votazione.

Do lettura dell'articolo 1:

Nei confronti del personale amministrativo ed ausiliario non di ruolo delle scuole ed istituti secondari statali non hanno effetto, ai fini di quanto stabilito dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, le interruzioni del servizio quando esse siano dovute a trasferimento di personale di ruolo o vincitore di concorso o a contrazione del numero degli alunni o ad altri motivi di servizio non dipendenti dalla volontà del predetto personale non di ruolo, a condizione che la riassunzione avvenga entro 60 giorni in ottemperanza alle vigenti disposizioni sul riassorbimento.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

I periodi di servizio prestati dal personale di cui all'articolo precedente fino al 31 dicembre 1964, se risultino interrotti – per non più di 60 giorni per ogni interruzione – in conseguenza di una delle cause indicate in detto articolo, potranno sommarsi tra loro ai fini di quanto stabilito dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

La conseguente immissione nei ruoli aggiunti non potrà essere tuttavia disposta con effetto anteriore al 1° gennaio 1965, qualunque sia il periodo maturato prima di tale data.

L'eventuale periodo di servizio utile maturato fino al 1° gennaio 1965 in più del minimo stabilito per l'inquadramento nei ruoli aggiunti, verrà computato come servizio di ruolo già prestato ai fini della determinazione del trattamento economico e di carriera, la cui decorrenza avrà però inizio dalla stessa deta di inquadramento nei ruoli aggiunti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

Nei confronti di coloro che, per effetto della presente legge, abbiano già maturato l'anzianità necessaria all'inquadramento nei ruoli aggiunti valgono le norme stabilite dall'articolo 1, comma terzo, della legge 5 giugno 1951, n. 376.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà subito posta in votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta della seguente proposta di legge:

Senatori SPIGAROLI e BELLISARIO: « Norma integrativa all'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ratificato con legge 29 gennaio 1951, n. 33, a favore del personale amministrativo ed ausiliario dipendente dalle scuole ed istituti secondari statali in particolari condizioni » (1333):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Almirante, Bellardini, Baroni, Belci, Berloffa, Bressani, Caprara, Carcaterra, Castelli, Colleselli, Corrao, Dell'Andro, Di Primio, D'Onofrio, Franchi, Gullo, Gullotti, Jacometti, Laconi, Martuscelli, Nannuzzi, Pigni, Rosati, Tozzi Condivi.

La seduta termina alle 10,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI